

Pisa, lì mercoledì 14 maggio 2014

Relazione Regolamento sull'Imposta Unica Comunale – IUC – Comune di Pisa.

Dopo il 2013 caratterizzato dal debutto e dalla soppressione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e dagli interventi agevolativi in materia di imposta municipale propria (IMU), anche il 2014 è un anno di novità nella gestione dei tributi comunali.

Con la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), infatti, scongiurata la introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMS), la cui applicazione è stata differita al 1° gennaio 2015 dal comma 714 dell'art. 1 del predetto provvedimento legislativo, sono stati ridisciplinati i due principali tributi comunali.

In particolare, è stata abrogata la TARES (sia relativamente alla componente rifiuti sia a quella servizi), dal comma 704 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, e modificata l'IMU sottraendo dalla imposizione alcune fattispecie, tra le quali i fabbricati adibiti ad abitazione principale.

La perdita di gettito è stata recuperata mediante la introduzione di due nuovi tributi: la tassa sui rifiuti (Tari) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI) che rappresentano due delle tre componenti della imposta unica comunale (IUC); l'altra componente di cui si compone la IUC è rappresentata dall'IMU la cui disciplina, però, ai sensi del comma 703, è rinviata alle disposizioni già previste dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, come modificate dalla stessa legge n. 147 del 2013.

In pratica l'IMU formalmente fa parte della IUC ma non è dalla stessa disciplinata; i commi da 639 a 702 ed il comma 731, infatti, riguardano soltanto la TARI e la TASI.

L'imposta unica comunale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'imposta si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La Iuc ha due componenti:

- a) una di natura patrimoniale;
- b) l'altra relativa ai servizi.

La componente a) è rappresentata dall'imposta municipale propria (IMU), che è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, mentre la componente b) si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con il presente regolamento si disciplina dunque l'applicazione nel territorio del Comune di Pisa di questa nuova imposta (Capo I).

Le profonde novità introdotte, in tema di tributi comunali, dalla legge di stabilità, e sopra brevemente anticipate, hanno portato alla scelta di predisporre un testo regolamentare nuovo che ripercorresse e collezionasse tutte le norme relative al tema, anche con la consapevolezza di aver ripetuto concetti già contenuti nelle norme di riferimento, in modo da fornire uno strumento utile, in termini di informazione esaustiva e organica, soprattutto ai cittadini.

Entrando nel dettaglio della descrizione degli elementi salienti di questa proposta di Regolamento, il Capo II è dedicato alla Imposta Municipale Propria. Come già ricordato l'IMU ancorché formalmente una componente della IUC, continua ad essere disciplinata dalle proprie regole.

Quali le principali modifiche apportate dalla Legge di stabilità rispetto al 2013? Le più importanti riguardano l'abitazione principale.

Sono state escluse dall'applicazione dell'imposta municipale propria diverse fattispecie tra le quali i fabbricati adibiti ad abitazione principale e gli immobili assimilati ad esse e le relative pertinenze (la definizione di abitazione principale e di pertinenza non è stata modificata), ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione.

Le altre novità, rispetto al 2013, che riguardano sempre l'abitazione principale sono l'assimilazione per legge, e dunque l'esclusione dall'applicazione dell'imposta, delle seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia. Rispetto alla norma agevolativa prevista per l'annualità d'imposta 2013, a partire dall'anno 2014 il legislatore non ha escluso dall'agevolazione le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

Le novità sopra descritte sono contenute nell'art. 4 del regolamento.

Altra novità è l'ulteriore esclusione dall'applicazione dell'imposta della fattispecie dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola.

Tra le esenzioni viene introdotta invece la fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 9).

Il Capo II del Regolamento, relativo alla disciplina dell'IMU, oltre alle novità sopra menzionate, ripercorre nel suo complesso tutti gli aspetti applicativi dell'imposta, compresi gli adempimenti a carico del contribuente, in particolare i versamenti e gli obblighi dichiarativi e di comunicazione ai fini dell'applicazione delle fattispecie agevolative, compresa il regime speciale dedicato agli enti non commerciali.

Il Capo III è dedicato alla disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) che vede poche modifiche rispetto alla previgente normativa in tema di TARES.

Come ricordato, la principale innovazione è stata quella dello scorporo della parte di tributo dedicata alla ricopertura dei costi dei servizi indivisibili, precedentemente compresa e riscossa unitamente alla TARES (pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie tassabile).

L'altra novità degna di rilievo è rappresentata all'articolo 28 riferito alla disciplina delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche per i soggetti che provvedono di aver avviato al recupero i rifiuti assimilati agli urbani.

In questi casi è garantita una riduzione, sulla quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità dei rifiuti avviati all'attività di recupero. Tale attività deve essere certificata dal soggetto autorizzato che lo esegue effettivamente.

Nulla è stato modificato per quanto attiene il conteggio del numero degli occupanti delle utenze domestiche: per le abitazioni occupate da nuclei residenti continuano ad esser acquisiti dal Demografico e per le abitazioni a disposizione di residenti o per quelle occupate da non residenti è stato confermato il criterio presuntivo in base alla dimensione dell'immobile.

La riscossione avverrà di norma in due rate: la prima scadente il 30 aprile e la seconda il 30 settembre di ogni anno; per il primo anno di applicazione della TARI, 2014, le stesse saranno individuate nei giorni: 30 settembre e 30 novembre.

Il Capo IV del regolamento è dedicato alla TASI. La TASI è un tributo nuovo, con una sua specifica disciplina, ecco perché la necessità di riportare tutte le norme relative alla sua applicazione in questo Regolamento.

In particolare, alla TASI si applicano unicamente le disposizioni per la stessa emanate senza alcuna possibilità di estendere, in maniera analogica, quelle previste per i differenti tributi comunali. Ne consegue, ad esempio, che tutte le agevolazioni (esclusioni, esenzioni e riduzioni) previste per l'IMU non si applicano anche alla TASI (salvo quelle riproposte anche per la stessa), mentre a quest'ultimo tributo si applicano differenti agevolazioni disciplinate dalla specifica normativa.

Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

Pertanto, le fattispecie imponibili sono state circoscritte ai fabbricati (compresi quelli destinati ad abitazione principale) ed alle aree edificabili; base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU; è soggetto passivo TASI chiunque possiede (possesso qualificato ex art. 1140 del codice civile) o detiene, a qualsiasi titolo (anche senza titolo), le unità immobiliari oggetto del tributo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. Pertanto, in ipotesi di possessori diversi dai detentori, le obbligazioni tributarie sono due: la prima in capo ai possessori (che rispondono in solido) e la seconda in capo ai detentori (che rispondono in solido).

In particolare, le due obbligazioni tributarie sono imputate per una percentuale, ai possessori, da un minimo del 70% ad un massimo del 90%

dell'importo complessivamente dovuto, e per un'altra ai detentori da un minimo del 10% ad un massimo del 30% dell'importo complessivamente dovuto.

Una osservazione su questo aspetto.

Pur non essendo specificato nel Regolamento, poiché tale scelta è stata demandata all'approvazione delle aliquote, Il Comune di Pisa ha individuato due sole fattispecie imponibili per la TASI: l'abitazione principale e gli immobili non produttivi di reddito fondiario. In entrambi i casi il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) e l'utilizzatore coincidono.

In tal modo si è evitato la doppia soggettività passiva su un medesimo oggetto. Di contro, per le altre fattispecie si è preferito intervenire sull'aliquota IMU e non ricomprenderle in questo nuovo tributo. Ad effetti economici invariati l'Amministrazione ha adottato tale politica.

L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune può sia ridurre la predetta aliquota, fino all'azzeramento sia aumentarla. In ogni caso, la politica fiscale dell'Ente deve rispettare tutti i seguenti limiti:

- il gettito della TASI, applicando le aliquote deliberate, non può superare la sommatoria dei costi dei servizi indivisibili;
- la somma dell'aliquote TASI e di quella IMU, deliberate per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 per la medesima tipologia di immobile.
- l'aliquota massima TASI non può superare per il 2014, la misura dello 0,25 %.

All'articolo 41 sono menzionate le fattispecie esenti, per Legge, dal tributo per i servizi indivisibili.

Le modalità e le scadenze per eseguire il pagamento della TASI sono richiamate dall'articolo 43; in breve sono riassunte in questi punti

- pagamento i due rate, di ugual importo, 16 giugno e 16 dicembre
- possibilità di pagamento unico entro la prima rata
- versamento in autoliquidazione

Infine, il Capo V del presente Regolamento è dedicato alla disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale, in merito agli aspetti più tecnici relativi agli adempimenti tributari dei contribuenti, gli importi minimi, l'accertamento, la figura del funzionario responsabile, il regime sanzionatorio e gli interessi, la riscossione coattiva e i rimborsi.

- versamento con F24 o tramite versamento su C/C dedicato con bollettino postale approvato con decreto ministeriale

Il Funzionario Responsabile del Tributo
dott.ssa Annalisa Dolinich

